

## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 09/01/2020

## **FATTO**

Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, in data 28/03/2008, un contratto di mutuo ipotecario con tasso di interesse indicizzato al franco svizzero, per un importo totale di € 120.000.00.

Fa presente che, dopo avere richiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, l'intermediario gli ha domandato l'importo di € 39.694,69, a titolo di "rivalutazione", per un debito residuo di € 104.933,97.

Chiarisce che il calcolo di tale rivalutazione deriva dall'applicazione dell'art. 7 del contratto, che prevede che l'importo del capitale residuo sia prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato il giorno del rimborso.

Lamenta la nullità della predetta clausola, in considerazione della "mancata o insufficiente informativa [...] sul meccanismo di doppia conversione"; la clausola, in particolare, determinerebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e contrasterebbe col principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE.

A carico dell'intermediario discenderebbe, pertanto, l'obbligo di predisporre il conteggio estintivo senza l'applicazione della disposizione di cui al richiamato art. 7.

Chiede pertanto all'Arbitro di "1. Accertare che la clausola contrattuale di cui all'art. 7, relativa all'estinzione anticipata, non è stata redatta in modo chiaro e comprensibile; 2. Accertare che nel contratto si è omesso di esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera a cui l'art. 7 fa riferimento; 3.



Accertare che l'art. 7 del contratto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto; 4. Accertare che la clausola di cui all'art. 7 è vessatoria ai sensi dell'art. 34, c. 2° del Codice del Consumo e nulla ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo; 5. Dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo fondiario n. [...], per effetto degli accertamenti richiesti ai punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 del presente documento; 6. Dichiarare l'obbligo [dell'intermediario] di effettuare la risoluzione anticipata del mutuo "senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità"; 7. Dichiarare che, al fine dell'estinzione anticipata, il [cliente] non è tenuto a corrispondere gli importi che [l'intermediario] chiede a titolo di rivalutazione del debito in virtù dell'art. 7 del contratto".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che la somma riportata nel conteggio estintivo contestato è "la differenza tra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione".

In particolare, l'art. 7 del contratto specifica le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, secondo cui deve anzitutto riportarsi il capitale residuo al valore in franchi svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale; successivamente, occorre convertire tale importo in euro al tasso di cambio corrente al momento dell'estinzione (c.d. "tasso di periodo").

Evidenzia che, nell'operazione di estinzione, la sola variabile che viene presa in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi di operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi.

Quanto alla contestazione circa l'opacità informativa, fa presente che il ricorrente era perfettamente consapevole della natura del finanziamento in questione, non solo in virtù delle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto, ma anche in virtù delle comunicazioni riepilogative inviate al cliente negli anni 2013 e 2015, che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con specifico riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata.

Esclude inoltre l'ammissibilità di una valutazione del carattere vessatorio della clausola in esame, dal momento che essa attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo ed è formulata in modo chiaro e comprensibile (art. 34 c. cons.).

A supporto delle proprie argomentazioni, cita alcune sentenze della giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale di Roma, n. 1514/2019), che hanno ritenuto che le clausole inserite negli artt. 4 e 7 dei contratti in questione siano pienamente comprensibili anche a soggetti non professionisti, essendo chiaramente illustrate le dinamiche di funzionamento del prodotto.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente si riporta al provvedimento n. 27214/2018 dell'AGCM, che ha considerato nulla la clausola di cui all'art. 7, "evidenziando che essa presenta perfino errori di carattere lessicale e grammaticale, i quali rendono la clausola stessa ancor meno comprensibile".

Ritiene inoltre "infondate" le asserzioni di controparte secondo le quali la banca avrebbe ottemperato ai propri obblighi informativi tramite le comunicazioni degli anni 2013 e 2015; dette comunicazioni, considerando che sono sopraggiunte diversi anni dopo rispetto alla stipula del contratto, "da un lato dimostrano che [l'intermediario] non ha tempestivamente ed adeguatamente adempiuto ai propri obblighi informativi [; d]all'altro lato rappresentano l'ammissione del difetto di chiarezza e trasparenza del contratto di mutuo originariamente stipulato".



## DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro riguarda un contratto di mutuo fondiario trentennale indicizzato al franco svizzero, stipulato il 28/03/2004.

Preliminarmente, in merito alle contestazioni mosse dal ricorrente sulla nullità della clausola contrattuale controversa, il Collegio ritiene di dovere valutare la sussistenza della propria competenza *ratione temporis*; trattandosi infatti di un vizio genetico di una clausola pattuita nel 2004, l'esame dello stesso comporterebbe la valutazione di comportamenti riferibili ad un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro, pertanto la domanda preordinata alla declaratoria di nullità deve ritenersi inammissibile.

Diversamente deve invece opinarsi in merito all'ulteriore richiesta formulata dal ricorrente di accertamento della legittimità delle modalità di determinazione del conteggio estintivo (datato 31/12/2018) emesso in relazione al predetto contratto di mutuo, evidentemente calcolato operando la c.d. "rivalutazione" del capitale in caso di estinzione anticipata, prevista dall'art. 7 del contratto, poiché in tal caso lo scrutinio della relativa domanda ricade nella competenza temporale dell'ABF.

Sebbene, come detto, l'oggetto dello scrutinio da parte del Collegio attenga all'accertamento della correttezza del metodo di calcolo adottato per l'elaborazione del conteggio estintivo (e previsto dall'art. 7 del contratto stipulato), è indubitabile che la decisione non possa prescindere dalla verifica incidentale della legittimità e quindi della efficacia della clausola medesima, che costituisce oltre che la regola giustificatrice del suddetto calcolo anche l'imprescindibile presupposto logico alla cui stregua valutare la correttezza dell'operato dell'intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4135/2015; Collegio di Milano, decisione n. 17324/2018).

Da quanto agli atti risulta infatti che nel conteggio di estinzione è stato applicato il contestato meccanismo di duplice conversione; così come risulta anche per vero che, nelle note del 01/03/2013 e del 26/03/2015 con le quali l'intermediario ha riepilogato alla clientela le caratteristiche della tipologia di mutuo in questione, vi sia un riferimento a tale meccanismo di indicizzazione in caso di estinzione anticipata o di conversione in euro del mutuo.

La clausola del contratto in esame, contestata – nei suoi presupposti e nei suoi effetti – dal cliente, è stata in più occasioni sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF (decisioni nn. 5855/2015, 5866/2015, 5874/2015 e 4135/2015, cit.) il quale, richiamandosi ai principi espressi, tra l'altro, dalla Corte di Giustizia UE (decisione n. 26 del 30 aprile 2014), ne ha affermato la nullità ritenendo che la clausola in esame non espone in modo trasparente "il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera", nonché "il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo", sancendo quindi l'inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo perciò che il cliente debba essere tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito, quest'ultimo da calcolarsi secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/2015, cit.).

Ed inoltre con Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso *Libor*, utilizzato dall'intermediario convenuto dal 28/02/2006 al 24/06/2010, perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo; clausole, quelle ritenute vessatorie dall'AGCM, identiche nel contenuto a quelle del contratto oggetto della presente controversia.



Sulla base di quanto precede, il Collegio ritiene pertanto fondata la contestazione in merito alla legittimità del conteggio estintivo elaborato dall'intermediario, in virtù del meccanismo di duplice conversione sopra richiamato, poiché risultante dall'applicazione di una clausola contrattuale inefficace, in quanto vessatoria (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 24815/2019 e 14310/2017); il cliente, pertanto, sarà tenuto esclusivamente alla restituzione della differenza tra somma mutuata e capitale già restituito, secondo il conteggio che l'intermediario dovrà effettuare, attenendosi ai principi indicati.

## P.Q.M

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del conteggio estintivo nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS